

Avv. PIETRO QUINTO

Studio Legale Associato

Via Garibaldi, 43 – LECCE – Tel. 0832/245026 – fax 277974

Via dei Giubbonari, 47 – ROMA – Tel. 06/68807281

Cod. Fisc. e Partita IVA 03508320755

AVVISO

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

TAR Lazio, Sede di Roma, Sez. III Bis, R.G. n. 11273/2014

2. Nome del ricorrente:

PALAIA SERENA

2.1 Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI, in persona del Rettore p.t, CINECA, in persona del legale rappresentante p.t., nonché nei confronti dei controinteressati in atti.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

- a) della graduatoria nazionale del concorso per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014/2015, pubblicata sul sito <http://accessoprogrammato.miur.it>, nella parte in cui la ricorrente non è stata collocata in posizione utile per l'ammissione al corso predetto presso l'Università di Bari e/o presso le altre Università elencate nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa, nonché degli atti comunque connessi, presupposti e/o consequenziali, fra cui:
- b) le deliberazioni (sconosciute) con le quali è stato determinato il potenziale formativo nei corsi di laurea di

Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari, nonché gli atti ed i provvedimenti ad esse presupposti;

- c) il decreto ministeriale 10.03.2014 n. 220 di “definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in Medicina e chirurgia a.a. 2014/2015”, nonché ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti ad esso presupposti;
- d) l'atto col quale il Ministero della Salute ha rilevato il fabbisogno professionale dei medici chirurghi per l'anno accademico 2014/2015;
- e) Il decreto rettorale n. 927 del 13/3/2014 che conferma in n. 240 (oltre extracomunitari) il numero di posti disponibili per il corso di laurea in Medicina e chirurgia nell'Università di Bari;
- f) il decreto (sconosciuto) del Rettore dell'Università di Bari di approvazione della graduatoria degli idonei;

nonché per la condanna ex art. 30, Il comma c.p.a. dell'Università degli Studi di Bari all'adozione del provvedimento di ammissione della ricorrente, anche in sovrannumero, nel corso di laurea di Medicina e Chirurgia.

4. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 5/2/2014 N. 85 E ALL. 1 DEL CITATO DECRETO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI

SEGRETEZZA DELLE PROVE CONCORSUALI, DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO.

Le norme che disciplinano lo svolgimento della prova selettiva di accesso prevedono una serie di prescrizioni finalizzate a garantire l'anonimato dei concorrenti nella fase di valutazione, e segnatamente:

- l'art. 7 dell'allegato 1 al D.M. n. 85/2014 dispone che la scheda anagrafica, il modulo risposte ed il questionario siano contraddistinti da un identico codice a barre, volto a garantire la correzione dell'elaborato nel rispetto della garanzia dell'anonimato;
- l'art. 9 del citato allegato precisa che ciascun candidato al momento della consegna dell'elaborato deve inserire nella busta vuota il solo modulo risposte destinato al CINECA per la determinazione del punteggio;
- l'art. 10 del citato allegato precisa ancora che: "il Presidente della Commissione d'aula o il responsabile del'aula, al momento della consegna dei moduli risposta, ed in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dell'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito ... il seguente materiale: 1. Il secondo modulo di risposte non utilizzato ed annullato dal candidato;...3. La scheda anagrafica..".

Le norme richiamate, al fine di garantire l'anonimato, prevedono che il candidato possa essere identificato solo attraverso il codice a barre.

Nei fatti, la prova si è svolta in contrasto con le disposizioni regolamentari sopra indicate, atteso che al codice a barre è stato aggiunto un codice alfanumerico non previsto che, a differenza del primo, consente una facile individuazione del concorrente.

Ai candidati è stato, infatti, consegnato un plico contenente:

- a) una “scheda anagrafica”, dotata di codice a barre e codice alfanumerico, sulla quale ciascun concorrente doveva riportare le proprie generalità;
- b) un “foglio contenente i quesiti” relativi alla prova di ammissione;
- c) due “moduli risposte”, ciascuno dei quali riporta un codice a barre ed un codice alfanumerico, identico a quello della scheda anagrafica;
- d) un foglio contenente: 1. Il codice identificativo della prova; 2. l'indirizzo del sito web del MIUR; 3. le chiavi personali di accesso all'area del sito MIUR riservata a ciascun concorrente, costituite da username e password. **La username coincide con il codice alfanumerico presente nella scheda anagrafica e nel modulo risposta;**
- e) due buste vuote, delle quali una provvista di finestra trasparente nella quale inserire il modulo risposta ai quesiti e

l'altra nella quale inserire la scheda anagrafica di ciascun concorrente.

Completate le prove, la busta con il modulo risposte nel quale, come esposto, sono stati apposti codice a barre e codice alfanumerico, è stato inoltrato al CINECA, mentre l'altra busta con gli stessi codici identificativi del concorrente ed i dati anagrafici è rimasta presso l'Ateneo dove è stata eseguita la prova.

Come innanzi illustrato, la scheda anagrafica, il modulo risposte ed il foglio contenente i dati per accedere al sito del MIUR nella parte riguardante ciascun concorrente, riportano tutti, oltre al codice a barre, un codice alfanumerico, uguale nei tre documenti.

Ovviamente, il codice alfanumerico, differenza di quello a barre che necessita di lettore ottico ed archivio dei dati, consente l'identificazione immediata del concorrente, atteso che il codice alfanumerico, da solo, individua ciascun candidato.

Si aggiunga che la finestra della busta diretta al Cineca, stante le dimensioni e la collocazione del codice alfanumerico, consente di vedere, oltre al codice a barre, anche il primo codice il che consente di individuare l'autore di ciascun elaborato già prima della correzione. Si aggiunga, ancora, che la busta contenente la scheda anagrafica

consente di vedere in trasparenza il nome e cognome del concorrente.

Da quanto precede discende inconfutabilmente la violazione delle disposizioni epigrafate ed, in ogni caso, la violazione del principio dell'anonimato.

Ciò perché, l'apposizione anche del codice alfanumerico, stampato su tutti gli atti della prova (scheda anagrafica, modulo risposta, foglio delle chiavi personali per l'accesso sul sito del MIUR), consente a due dei tre soggetti del procedimento (concorrente ed Università) di comunicare al terzo (Cineca), prima della correzione, l'identità dell'autore di ciascun elaborato, con patente violazione del principio dell'anonimato che sovrintende i pubblici concorsi.

In quest'ottica occorre porre l'accento su un ulteriore aspetto della vicenda.

Per l'art. 4, lett. e) del bando (art. 9, lett. h) del D.M. n. 85/2014) ciascun candidato “ha la possibilità di correggere una (ed una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra. Deve risultare in ogni caso un contrassegno in una delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio”.

Orbene, questo tipo di procedura se da un canto consente al candidato di provvedere alla correzione di una risposta ritenuta errata, d'altro canto, in conseguenza della violazione

del principio dell'anonimato, non garantisce neppure la genuinità degli elaborati.

A conferma delle censure formulate, si richiama il parere della II Sezione del Consiglio di Stato del 13 ottobre 2013 che boccia le modalità di gestione del concorso di ammissione alle facoltà di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Architettura dell'a.a. 2012/2013 rilevando che: "ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che é stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Si che si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolari difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborato...pertanto la violazione del principio dell'anonimato delle prove ne vizia in radice lo svolgimento ed implica l'annullamento delle prove stesse".

Negli stessi termini anche l'Adunanza Plenaria con sentenza del 20/11/2013 n. 27, secondo cui: "la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (in termini Consiglio di Stato n. 3747/2013) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettivo lesione dell'imparzialità in sede di correzione".

Ed inoltre, continua l'A.P. "il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso -nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni- costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini più importanti".

In considerazione dell'accertata violazione dell'anonimato deve dunque essere annullata la graduatoria impugnata nella parte in cui non colloca la ricorrente in posizione utile ai fini dell'immatricolazione al corso di laurea in Medicina e chirurgia.

Il diritto allo studio non può, infatti, essere compresso da una selezione svoltasi in violazione dei precetti normativi fondamentali che presidiano i pubblici concorsi, quali espressione di principi costituzionali, come sottolineato dal Consiglio di Stato.

In difetto di siffatte garanzie partecipative il diritto allo studio si riespande consentendo ai candidati idonei non vincitori

l'iscrizione al corso universitario al di fuori di qualsiasi limite numerico.

5. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti ricoprenti la posizione da n. 1 a n. 36791 della graduatoria impugnata oltre a tutti i partecipanti con punteggio positivo non inseriti in graduatoria;

6. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 11273/14) nella seconda sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio - Roma*" della sezione "*T.A.R.*";

7. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 5312/2014 (SCARICA);

8. Testo integrale del ricorso (SCARICA);

9. Elenco nominativo dei controinteressati (SCARICA).